

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA CLIENTELA ED EDUCAZIONE FINANZIARIA
SERVIZIO VIGILANZA SUL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI (967)
DIVISIONE VIGILANZA DI TUTELA (003)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 8

Oggetto Credito ai consumatori. Modifiche alla disciplina primaria in tema di estinzione anticipata del finanziamento.

Con la sentenza cd. “Lexitor” dell’11 settembre 2019 ⁽¹⁾ la Corte di giustizia europea è intervenuta in materia di contratti di credito ai consumatori con riferimento alla possibilità di rimborso anticipato del finanziamento prevista dall’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE.

La Corte ha dichiarato che tale articolo “*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 6 del TUB e in considerazione della rilevanza della questione trattata dalla Corte ai fini della gestione dei rapporti tra intermediari e clienti, con la comunicazione del 4 dicembre 2019 la Banca d’Italia ha diffuso al mercato “linee orientative” volte a favorire l’allineamento al quadro delineatosi a seguito della sentenza e a preservare la qualità delle relazioni con la clientela ⁽²⁾.

Un recente intervento normativo ⁽³⁾ ha modificato la disciplina del rimborso anticipato dei contratti di credito al consumo.

Per i **contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione stessa**, il novellato art. 125-*sexies* del TUB prevede che in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, in misura proporzionale alla vita residua del contratto.

I contratti dovranno indicare in modo chiaro i criteri di riduzione, specificando se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato; ove non diversamente indicato, si applicherà il criterio del costo ammortizzato (art. 125-*sexies*, comma 2).

Inoltre (art. 125-*sexies*, comma 3), salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore avrà diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito.

L’art. 11-*octies* del d.l. 23 maggio 2021, n. 73 dispone anche (al comma 2) che alle **estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto** continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-*sexies* del TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Al riguardo, si rammenta che le

⁽¹⁾ Corte di giustizia dell’Unione europea, 11 settembre 2019, causa C-383/18 (“Lexitor”).

⁽²⁾ Reperibili al link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Credito_ai_consumatori_Rimborso_anticipato_dei_finanziamenti.pdf. Al

⁽³⁾ Art. 11-*octies* del d.l. 23 maggio 2021, n. 73 (decreto cd. “Sostegni bis”), convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106.



Disposizioni in materia di “*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*”, nel testo adottato con il Provvedimento del 9 febbraio 2011 ⁽⁴⁾, entrato in vigore il 3 marzo 2011 e in *parte qua* rimasto immutato, stabiliscono che: “*Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l’indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore*” ⁽⁵⁾; “*in relazione ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e a fattispecie assimilate, le procedure quantificano altresì in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore*” ⁽⁶⁾.

Tenuto conto di quanto precede, la Banca d’Italia reputa quindi che le proprie “linee orientative” del 4 dicembre 2019 siano da considerarsi superate dal disposto della nuova previsione di legge (che non richiama, in alcun modo, le menzionate “linee orientative” ⁽⁷⁾).

Si ha inoltre presente che con ordinanza del 2 novembre scorso il Tribunale di Torino ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del ridetto art. 11-*octies*, per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, con conseguente trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale, muovendo dal doppio rilievo circa l’impossibilità dell’interpretazione conforme del disposto di legge alla sentenza “Lexitor” e, nel contempo, dell’assenza delle condizioni per applicare in via diretta la norma UE disapplicando la norma di diritto interno che risulti incompatibile con la prima ⁽⁸⁾.

In attesa del pronunciamento della Consulta, la Banca d’Italia si atterrà alla nuova previsione di legge nello svolgimento della propria azione di supervisione: ragion per cui, come detto, questo Istituto – in relazione ai contratti ricadenti nel perimetro applicativo del ridetto art. 11-*octies*, comma 2 – considera non sussistenti i presupposti per poter dare seguito alle proprie “linee orientative” del 4 dicembre 2019.

Restano ovviamente impregiudicate le valutazioni e le determinazioni degli Organi giurisdizionali riguardo ai diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

| | |
|---------|---------|
| firma 1 | firma 2 |
|---------|---------|

⁽⁴⁾ Pubblicato in GURI, Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2011, Suppl. Ordinario n. 40.

⁽⁵⁾ Sez. VII, par. 5.2.1.

⁽⁶⁾ Sez. XI, par. 2.

⁽⁷⁾ Invero, le “linee orientative” non sono state adottate alla stregua di atto della Banca d’Italia avente valore regolamentare ai sensi dell’art. 4 del TUB ovvero dell’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e non possono dunque essere considerate “*norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia*” (così l’art. 11-*octies*, comma 2).

⁽⁸⁾ A conclusioni non dissimili è altresì pervenuto il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario con la decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021.